



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech

The Law and Technology Research Group

# **Diritto comparato della privacy**

## **Lezione 4 – Privacy vs Riservatezza**

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza  
a.a. 2021-2022

Roberto Caso

# L'ordine del ragionamento

1. Le origini del diritto privacy: Warren & Brandeis
2. Ascesa e declino della privacy a stelle e strisce
3. Il diritto alla riservatezza

# 1. Warren, Brandeis (1890): the right to privacy

## HARVARD LAW REVIEW.

VOL. IV.

DECEMBER 15, 1890.

NO. 5.

### THE RIGHT TO PRIVACY.

"It could be done only on principles of private justice, moral fitness, and public convenience, which, when applied to a new subject, make common law without a precedent; much more when received and approved by usage."

WILLES, J., in *Millar v. Taylor*, 4 Burr. 2303, 2312.

**T**HAT the individual shall have full protection in person and in property is a principle as old as the common law; but it has been found necessary from time to time to define anew the exact nature and extent of such protection. Political, social, and

# 1. Rodotà (2000)

- Il primo (**Warren**), **un conservatore** di stampo tradizionale, si mostrava interessato soltanto ai privilegi dell'alta borghesia, considerando con risentimento l'azione di una stampa a caccia di scandali politici e mondani; l'altro (**Brandeis**), **liberal-progressista**, pur preoccupandosi della *privacy* delle persone più in vista, metteva l'accento sul danno che alle minoranze intellettuali e artistiche poteva derivare da indiscrezioni giornalistiche indiscriminate, che avrebbero potuto accrescerne l'impopolarità.

# Warren e Brandeis

- **Political, social, and economic changes entail the recognition of new rights, and the common law, in its eternal youth, grows to meet the new demands of society.** Thus, in very early times, the law gave a remedy only for physical interference with life and property, for trespasses vi et armis. Then the "right to life" served only to protect the subject from battery in its various forms; liberty meant freedom from actual restraint; and the right to property secured to the individual his lands and his cattle. Later, there came a recognition of man's spiritual nature, of his feelings and his intellect. Gradually the scope of these legal rights broadened; and now the right to life has come to mean the right to enjoy life, -- the right to be let alone; the right to liberty secures the exercise of extensive civil privileges; and **the term "property" has grown to comprise every form of possession -- intangible, as well as tangible.**

# Warren e Brandeis

- Similar to the expansion of the right to life was the growth of the legal conception of property. **From corporeal property arose the incorporeal rights issuing out of it;** and then there opened the wide **realm of intangible property**, in the products and processes of the mind, [...] as works of literature and art, [...] goodwill, [...] trade secrets, and trademarks. [...]

# 1. Warren e Brandeis

- «**Recent inventions** and **business methods** call attention to the next step which must be taken for **the protection of the person**, and for securing to the **individual** what Judge Cooley calls the right "to be let alone" [...] **Instantaneous photographs** and **newspaper enterprise** have invaded the sacred precincts of private and domestic life; and numerous mechanical devices threaten to make good the prediction that "what is whispered in the closet shall be proclaimed from the house-tops."

# 1. Warren e Brandeis

- **It is not however necessary, in order to sustain the view that the common law recognizes and upholds a principle applicable to cases of invasion of privacy, to invoke the analogy, which is but superficial, to injuries sustained, either by an attack upon reputation or by what the civilians called a violation of honor; for the legal doctrines relating to infractions of what is ordinarily termed the common-law right to intellectual and artistic property are, it is believed, but instances and applications of a general right to privacy, which properly understood afford a remedy for the evils under consideration.**



# 1. Warren e Brandeis

- The common law secures to each individual the right of determining, ordinarily, to what extent his thoughts, sentiments, and emotions shall be communicated to others. [...]
- **The right to privacy does not prohibit any publication of matter which is of public or general interest.** In determining the scope of this rule, aid would be afforded by the analogy, in the law of libel and slander, of cases which deal with the qualified privilege of comment and criticism on matters of public and general interest.

# 1. Rodotà (2000)

- La possibilità di godere pienamente della propria intimità è un connotato differenziale della **borghesia** rispetto ad altre classi: e la **forte componente individualistica** fa sì che quella operazione si traduca, poi, in uno strumento di isolamento del singolo borghese all'interno della sua stessa classe. Il borghese, in altri termini, si appropria di un suo 'spazio', con una tecnica che ricorda quella compiuta per l'identificazione di un diritto alla proprietà 'solitaria' (Rodotà 1974).

# 1. Rodotà (2000)

- Al livello sociale e istituzionale, quindi, la nascita della *privacy* si presenta non come la realizzazione di un'esigenza 'naturale' di ogni individuo, ma come **l'acquisizione di un privilegio** da parte di un gruppo.

# 1. Rodotà (2000)

- Il primo, sostanziale riconoscimento legislativo della riservatezza, comunque, si trova nella l. 20 maggio 1970 nr. 300 (**Statuto dei lavoratori**), che disciplina rigorosamente una serie di comportamenti dell'imprenditore che incidono sulla sfera privata dei lavoratori, **dall'uso di impianti di controllo a distanza agli accertamenti sanitari e alle visite di controllo.** [...]
- La *privacy* (come ormai si usa dire nel linguaggio corrente), tradizionalmente indicata come diritto tipico della borghesia, entra nell'ordinamento giuridico italiano attraverso una speciale tutela accordata **ai diritti della classe operaia.**

# 1. Rodotà (2000)

- È ben noto, infatti, che **l'enorme aumento della quantità di informazioni personali raccolte da istituzioni pubbliche e private risponde soprattutto a due obiettivi**: l'acquisizione degli elementi necessari alla preparazione e alla **gestione di programmi di intervento sociale**, da parte dei poteri pubblici, e allo sviluppo delle **strategie imprenditoriali private**; e il **controllo della conformità dei cittadini all'indirizzo politico dominante o ai comportamenti prevalenti**. Invocare la difesa della *privacy*, allora, assume significati diversi, a seconda di quale sia l'obiettivo perseguito attraverso la raccolta delle informazioni. Quando si rifiutano le informazioni necessarie ai programmi d'intervento sociale, la *privacy* si presenta come lo **strumento per il consolidamento dei privilegi di un gruppo**; nell'altro caso, serve a reagire **contro l'autoritarismo e contro una politica di discriminazioni** basate sulle opinioni politiche (o sindacali o religiose, oppure sulla razza, e così via).

# 1. Rodotà (2000)

- La *privacy* diventa così un modo per promuovere la parità di trattamento tra i cittadini, per realizzare l'eguaglianza e non per custodire il privilegio, spezzando il suo nesso di identificazione con la classe borghese. [...]
- **l'invocazione della *privacy* supera il tradizionale quadro individualistico** e si dilata in una dimensione collettiva, dal momento che viene preso in considerazione l'interesse del singolo non in quanto tale, ma in quanto appartenente a un determinato **gruppo sociale**.

## 2. Orson Wells: Citizen Kane [Quarto potere] (1941)



## 2. *Sidis v. FR Pub. Corporation*, 113 F.2d 806 (2d Cir. 1940)

- U.S. Court of Appeals for the Second Circuit - 113 F.2d 806 (2d Cir. 1940)
- July 22, 1940
- 113 F.2d 806 (1940)



## 2. William Sidis: cenni e rinvio




Roberto Caso - Unin - Diritto comparato della privacy -  
2021-2022

## 2. Argomento

- But despite eminent opinion to the contrary, we are not yet disposed to afford to all of the intimate details of private life an absolute immunity from the prying of the press. **Everyone will agree that at some point the public interest in obtaining information becomes dominant over the individual's desire for privacy.** Warren and Brandeis were willing to lift the veil somewhat in the case of public officers. We would go further, though we are not yet prepared to say how far. At least we would permit limited scrutiny of the "private" life of any person who has achieved, or has had thrust upon him, the questionable and indefinable status of a "public figure."

## 2. William Faulkner 1955



## 2. Faulkner: American Dream

- “Questo era il Sogno Americano: un asilo sacro, un santuario in terra per **l'uomo in quanto individuo**: una condizione nella quale egli potesse essere libero non soltanto dalle vecchie istituzioni gerarchiche del potere arbitrario, chiuse e corporative, che lo avevano oppresso in quanto massa, ma libero da quella massa nella quale le gerarchie della chiesa e dello stato lo avevano costretto e tenuto schiavo come individuo, e come individuo, impotente”

## 2. Faulkner: American Dream

- “[...] come un’unica voce: ‘Noi fonderemo una nuova terra dove l’uomo possa presupporre che ogni **individuo** – non la massa degli uomini ma gli uomini in quanto **individui** – abbia il diritto inalienabile alla dignità e alla **libertà individuale** all’interno di un tessuto di coraggio individuale, di lavoro onorevole e di responsabilità reciproca’

## 2. Faulkner

- “Finché lo scrittore non commette un delitto o si candida a un pubblico ufficio, la sua vita privata è unicamente sua [...]”

## 2. Faulkner

- “noi non abbiamo leggi contro il cattivo gusto [...] forse perché nella nostra democrazia **il cattivo gusto è stato convertito in un bene commerciale** e pertanto tassabile e pertanto esposto alla lobby delle associazioni commerciali che nello stesso identico tempo creano il mercato [...] e il prodotto per soddisfarlo, e grazie alla semplice solvibilità il cattivo gusto è stata depurato dal cattivo gusto ed assolto”

## 2. Faulkner

- “E anche se vi fossero stati i presupposti per una querela, la questione sarebbe comunque rimasta in attivo sul libro mastro dato che **il direttore [del settimanale] poteva scaricare i costi della causa come perdite di gestione e ascrivere a investimento di capitale l’aumento delle vendite dovuto a quella pubblicità**”



## 2. Faulkner

- “Il punto è che **oggi** in **America** qualsiasi gruppo o organizzazione, per il semplice fatto di operare sotto la copertura di una espressione come Libertà di Stampa o Sicurezza Nazionale o Lega Anti-Sovversione, può postulare a proprio favore la completa immunità riguardo alla violazione dell’individualità – la privacy individuale [...]”

## 2. Faulkner

- “Un tempo attraverso i muri delle nostre case non si poteva vedere né da dentro né da fuori. Oggi, attraverso i muri, si può vedere da fuori, **ma non ancora dentro. Presto potremo fare entrambe le cose. Allora la privacy sarà davvero scomparsa; [...]**”.

### 3. Caso (1975)

- Sul nr. 29 del 1968 del periodico “Gente” appariva un servizio fotografico realizzato con teleobiettivo, da cui risultavano ripresi in vari atteggiamenti, ed anche mentre si baciavano, il regista Franco Indovina e la principessa Soraya Esfandiari nell’interno della villa di quest’ultima
- La principessa Esfandiari agisce contro la società Rusconi, editrice di “Gente”, per violazione del domicilio, del diritto alla riservatezza e del diritto all’immagine con pregiudizio al decoro, onore e reputazione

### 3. Il problema più rilevante

- Esiste nell'ordinamento italiano il diritto alla riservatezza, da intendersi come tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non sono giustificati da interessi pubblici preminenti?

### 3. Una possibile soluzione (Cass. 27 maggio 1975 n. 2129)

- Il nostro ordinamento riconosce il diritto alla riservatezza, che consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico [ma v. *fattispecie, n.d.r.*], non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non sono giustificati da interessi pubblici preminenti.

### 3. Argomenti

- Va anzitutto premesso che le ipotesi previste dall'art. 97 della legge sul diritto di autore, in quanto costituiscono eccezioni alla regola del divieto di divulgazione del ritratto di una persona senza il consenso di questa (art. 96), devono essere interpretate restrittivamente.
- Sarebbe, invero, assurdo ritenere che il legislatore abbia inteso privilegiare un interesse privato di pubblicità commerciale rispetto ad un interesse non patrimoniale della persona, doendosi invece ravvisare la volontà legislativa di stabilire soltanto la prevalenza fra due interessi non patrimoniali; quello del pubblico all'informazione su quello individuale al riserbo della propria immagine

# 3. Argomenti

- Il principio stabilito dall'art. 41, comma secondo, Cost. secondo cui l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con **l'utilità sociale**, viene a convalidare ulteriormente la conclusione che, nel bilanciare i contrapposti interessi, deve ritenersi che l'utilizzazione dell'immagine altrui per scopi prettamente commerciali cede di fronte alla mancanza di una vera utilità sociale ed al pregiudizio per la **libertà** e la **dignità** della persona umana

## 3. Argomenti

- Se non esiste, quindi, un diritto di sfruttamento commerciale del ritratto altrui, anche se di persone notorie, non può ravvisarsi nemmeno un diritto di altri soggetti (in genere, cronisti e giornalisti) di controllare e riferire illimitatamente ogni aspetto della vita delle persone divenute, talvolta loro malgrado, notorie, quando il fine, esclusivo o fortemente preminente, di tale pubblicazione sia quello di mero lucro.



### 3. Argomenti [creazione giurisprudenziale: cfr. l'eterna giovinezza del common law di Warren e Brandeis]

- [Il problema] esige una soluzione che, nella naturale evoluzione giurisprudenziale, mentre resti ancorata alle **norme costituzionali** ed alle altre disposizioni del nostro ordinamento positivo, sia sensibile al contemperamento della tutela dei diversi interessi, alla luce di una vasta tendenza, anche di diritto internazionale, ad estendere la difesa della personalità umana, sia nei confronti dell'abuso dei pubblici poteri, che nei rapporti intersoggettivi individuali.

## 3. Argomenti

- Tale esigenza è stata viepiù sentita per le dimensioni e gli aspetti allarmanti che il problema è andato assumendo, dato il continuo sviluppo della moderna tecnologia, la quale offre ai poteri pubblici o ai privati smisurate possibilità, mediante perfezionati strumenti di acquisizione conoscitiva, di penetrante controllo su ogni aspetto di vita e di rapida divulgazione generale dei dati acquisiti. Questa straordinaria evoluzione, specie per i suoi possibili risvolti negativi, se deve essere valutata in altre sedi in ordine alla gestione ed alle limitazioni, non può essere ignorata nemmeno dal diritto privato, ed in particolare in sede giurisprudenziale.

### 3. Argomenti [ingiustizia del danno: attenzione siamo ancora nel 1975!]

- Va premesso che la soluzione del problema non può prescindere dallo strumento tecnico privatistico del diritto soggettivo, fondato su una antica concezione dommatica.

Per quanto apprezzabili, invero, siano i tentativi della dottrina, intesi ad aprire più larghe prospettive, specialmente per una moderna elaborazione dell'istituto dell'illecito civile, non sembra che siano maturi i tempi per ritenere superato il tradizionale concetto di diritto soggettivo come categoria qualificante le situazioni giuridiche soggettive particolarmente rilevanti nel nostro sistema, in quanto tutelate in modo diretto.

La recente giurisprudenza di questa Corte, pur evolvendosi nel ravvisare nell'ingiustizia del danno, considerata dall'art. 2043 c.c., l'accezione di danno prodotto non iure (e cioè non giustificato), non abbandona l'altra accezione del contra ius, vale a dire, in quanto tale fatto incida su una posizione soggettiva attiva tutelata come diritto perfetto.

Se, quindi, allo stato dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, non sussiste un sicuro criterio di individuazione di responsabilità che prescinda dalla situazione incisa dal comportamento illecito, la tutela di un diritto soggettivo alla riservatezza passa attraverso l'individuazione del suo fondamento normativo.

### 3. Argomenti (ma la fattispecie riguarda il domicilio reale)

- **Una concezione intermedia**, che riporta in limiti ragionevoli la portata di questo diritto, può identificarsi nelle formule che fanno riferimento ad una certa sfera della vita individuale e familiare, alla illesa intimità personale in certe manifestazioni della vita di relazione, a tutte quelle vicende, cioè, il cui carattere intimo è dato dal fatto che esse si svolgono **in un domicilio ideale**, non materialmente legato ai tradizionali rifugi della persona umana (le mura domestiche o la corrispondenza).

## 3. Argomenti

- Questa Corte aveva ravvisato **nell'art. 2 Cost.** l'unico fondamento del diritto assoluto di personalità, che risulta violato dalla divulgazione di notizie della vita privata. Alla critica, secondo cui l'art. 2 enuncia solo in via generale la tutelabilità di diritti inviolabili, che trovano il loro riconoscimento effettivo in altre specifiche norme, deve precisarsi che questa Corte - deducendo dal citato articolo il « diritto erga omnes alla libertà di autodeterminazione » - intendeva porre l'accento - piú che sul riferimento ai diritti inviolabili - sull'espressione della norma che riconosce all'uomo **il rispetto della sua personalità**, come singolo e nelle formazioni sociali ove tale personalità si svolge.

## 3. Argomenti

- Un duplice spunto di convalida al diritto di riservatezza si trae anche **dall'art. 3 Cost.** sia perché, riconoscendosi la dignità sociale del cittadino, si rende necessaria una **sfera di autonomia** che garantisca tale dignità, sia in quanto rientrano nei limiti di fatto della libertà ed eguaglianza dei cittadini anche quelle menomazioni cagionate dalle indebite ingerenze altrui nella sfera di autonomia di ogni persona. E, sotto questo profilo, va ricordata anche **la inviolabilità della libertà personale (art. 13)**, intesa questa in un senso più ampio della libertà meramente fisica.

# 3. Argomenti

- **Uno sviluppo dell'art. 2** è costituito dalla norma **dell'art. 29**, che riconosce il carattere originario e l'inviolabile autonomia **della famiglia**. Uno spunto, infine, si trae dal secondo comma dell'art. 41 Cost. laddove l'iniziativa economica trova un limite nel rispetto **della libertà** e della **dignità umana**.
- Già si è notata la rilevanza che sul problema della riservatezza ha **l'art. 14** della Costituzione, che riguarda, oltre la **inviolabilità del domicilio**, anche i limiti alle ispezioni, alle perquisizioni, agli accertamenti per motivi pubblici. Nella stessa linea si pone il successivo **art. 15**, relativo **all'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza**. Anche dalla **presunzione di innocenza** dell'imputato sino alla condanna definitiva (**art. 27 Cost.**) dovrebbero trarsi dei conseguenti limiti alla diffusione di notizie - inutili e talvolta dannose alle esigenze di giustizia - sulle vicende dell'imputato e sui cd. « retroscena » dei delitti.

# 3. Argomenti

- Giova appena accennare alla Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo (approvata il 10 dicembre 1948 dall'ONU), ed al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, approvato dall'Assemblea dell'ONU con risoluzione 16 dicembre 1966, n. 2200, dai quali risulta vietata qualsiasi interferenza arbitraria nella « vita privata » dell'individuo.  
Parimenti la **Convenzione europea**, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 848), ha ribadito che « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » (**art. 8**), stabilendo altresí che la libertà di pensiero trova un limite nella « protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles » (art. 10, n. 2).



### 3. Principio di diritto

- In accoglimento, quindi, dell'ottavo motivo del ricorso principale - pur non essendo opportuno dare del diritto alla riservatezza rigide descrizioni analitiche di impaccio alla necessaria duttilità dei suo preciso contenuto e alle esigenze degli ambienti, delle zone e dei tempi - può affermarsi che tale diritto consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione e il decoro, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti.

# Riferimenti bibliografici

- G. Resta, in G. Alpa e G. Resta, Le persone e la famiglia 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità, in Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2019, pp. 145-632
- S. Rodotà, Riservatezza, in Enciclopedia Treccani, 2000
- S. D. Warren, L. D. Brandeis, The Right to Privacy, in Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5. (Dec. 15, 1890), pp. 193-220

# Roberto Caso

E-mail:

[roberto.caso@unitn.it](mailto:roberto.caso@unitn.it)

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

# Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons  
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633